INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 8

Misure di esodo del personale autoferrotranviario

Le aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto predispongono per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, un programma di pensionamento anticipato sulla base delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, che tenga conto della anzianita' di servizio, maggiorata in misura non superiore a 7 anni, ai fini del raggiungimento dei 35 anni di anzianita'. I programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i requisiti di selezione per l'accesso al pensionamento dei dipendenti interessati in relazione alla anzianita' contributiva come maggiorata ai sensi del comma 1 e rapportata all'eta' anagrafica. Agli enti proprietari e' fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20% degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 30 marzo 1995, non più in vigore dal 30 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-il-settore-dell-autotrasporto-di-cose-per-conto-di-1995/art-8-misure-di-esodo-del-personale-autoferrotranviario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it